

COMUNE DI LAIGUEGLIA

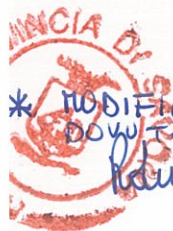
ZONIZZAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELLA LEGGE N. 447 DEL 26.10.95

TAVOLA N. 1 SCALA 1:5.000 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO



PROGETTISTA : ING. EDOARDO CACCIA
SAVONA - V. BOSELLI 7/7 - TEL. 019. 824477

ELABORAZIONE COMPUTERIZZATA CARTOGRAFIA:
ARCH. ANTONIO PERETTA



* MODIFICA EFFETTUATA C/O UFFICI DELLA PROVINCIA di SAVONA IN DATA 03/10/01
DOVUTA A SBARATURA CARTOGRAFICA

Antonio Peretta

Edoardo Caccia

LEGENDA



CLASSE 1



CLASSE 2



CLASSE 3



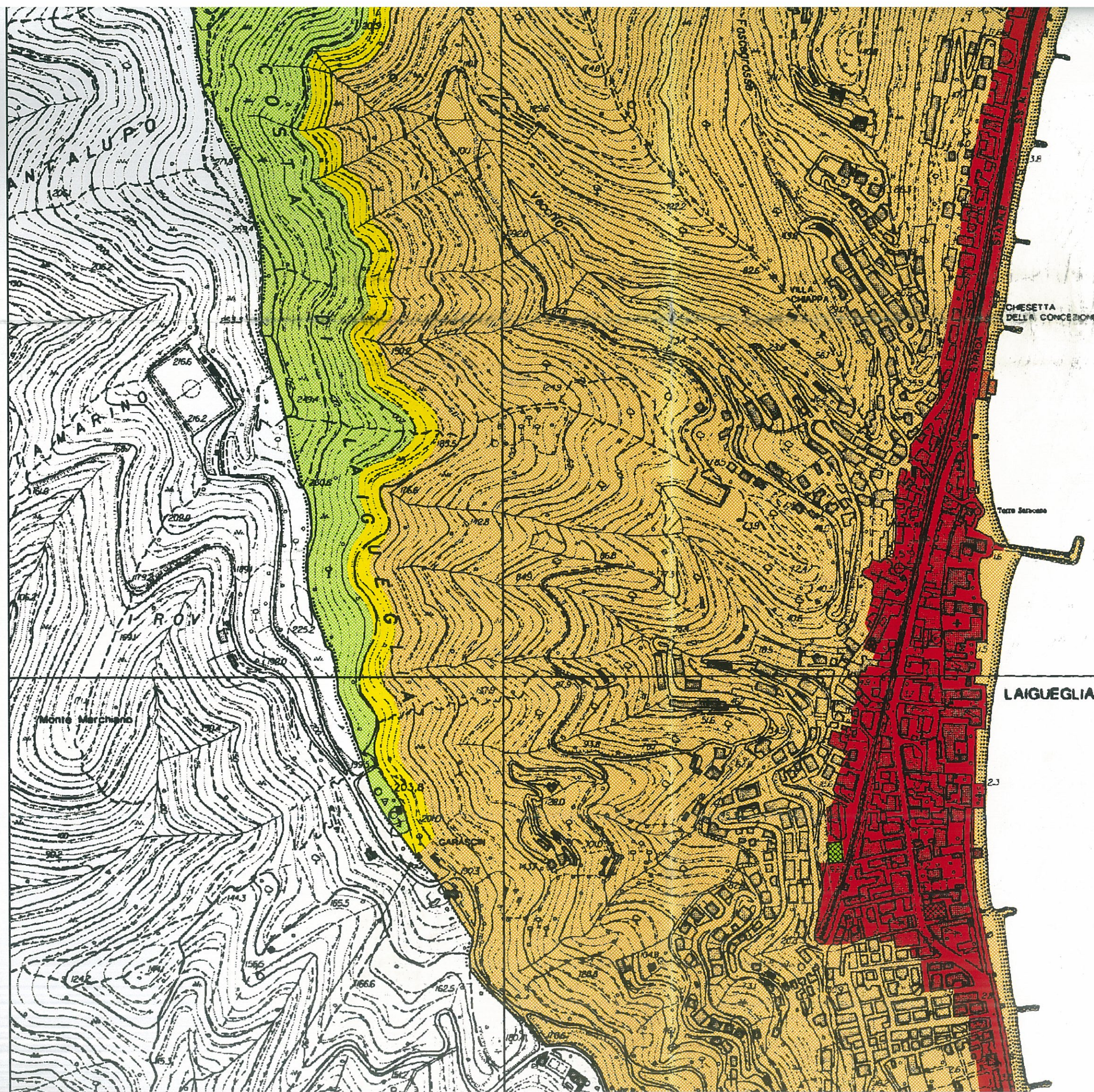
CLASSE 4



CLASSE 5



CLASSE 6



M A R E L I G U

LAIGUEGLIA

5.

LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

(Tabella A del DPCM 14.11.97)

CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici.

CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.

CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Le classi così definite sono caratterizzate da 3 differenti parametri acustici che sono:

il VALORE LIMITE DI EMISSIONE, che è il valore massimo di un rumore emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa;

il VALORE LIMITE DI IMMISSIONE, che è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, in prossimità dei ricettori;

il VALORE DI QUALITÀ, che è il valore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento.

VALORI LIMITI ESPRESSI IN dB(A)						
CLASSE	EMISSIONE		IMMISSIONE		QUALITÀ	
	Leq Max		Leq Max		Leq Max	
	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE
I	45	35	50	40	47	37
II	50	40	55	45	52	42
III	55	45	60	50	57	47
IV	60	50	65	55	62	52
V	65	55	70	60	67	57
VI	65	65	70	70	70	70

La richiamata Delibera di Giunta Regionale 1585 del del 23.12.99 precisa per ogni classe la relativa rappresentazione grafica:

CLASSE	COLORE
I	VERDE
II	GIALLO
III	ARANCIONE
IV	ROSSO
V	VIOLA
VI	BLU

6. RICHIAMO ALLE LINEE GUIDA

Le linee guida per la classificazione del territorio sono costituite da :

- * la Delibera della Giunta Regionale 1585 del del 23.12.99 ;
- * le Linee Guida ANPA (Edizione febbraio 1998) ;
- * le Linee Guida della Provincia di Savona

Tali linee guida vengono di seguito descritte brevemente:

I criteri generali previsti Delibera di Giunta Regionale 1585 del del 23.12.99 tengono conto delle linee guida ANPA ed individuano quale principio base della classificazione la considerazione "...le prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio, tenendo per quanto possibile conto delle destinazioni del Piano Urbanistico Comunale o degli strumenti urbanistici generali..."

La Delibera individua poi prescrizioni di seguito brevemente richiamate.

a) verranno inseriti in classe I i parchi, le riserve naturali e le aree protette regionali così come istituite con legge, con eccezione dei centri abitati e le aree dove sono svolte attività umane. Le piccole zone di verde di quartiere non vengono ricomprese, ma inserite nella stessa zona del quartiere.

Gli ospedali e le scuole, se occupanti l'intero stabile, ed i parchi ad essi adiacenti, verranno inseriti in classe I : in tal caso bisognerà valutare all'interno degli edifici il conseguimento dell'adeguato confort acustico tramite interventi passivi.

b) Le aree individuabili nelle zone D del P.R.G. , e comunque industriali, sono normalmente attribuibili alle classi V e VI.

Rientrano comunque in classe VI le aree destinate ad attività estrattiva o di cava e le aree portuali con insediamenti di tipo industriale.

Rientrano in queste classi gli impianti di smaltimento rifiuti.

c) L'attribuzione delle aree in classe II, III, e IV può avvenire tramite un approccio di tipo parametrico (funzione di parametri quali la densità della popolazione, delle attività commerciali e degli uffici, delle attività artigianali, del traffico veicolare). Tale approccio necessita di un'analisi critica del risultato: quando tale approccio si dimostrasse inadeguato bisogna procedere ad un approccio più qualitativo approfondita analisi del territorio.

Le Linee Guida ANPA (Edizione febbraio 1998) presentano una rassegna ragionata dei criteri regionali esistenti.

Quale criterio generale sono sconsigliate le eccessive suddivisioni del territorio. E' altresì da evitare una eccessiva semplificazione che porterebbe a classificare vaste aree del territorio in classi elevate.

Diverse normative regionali suggeriscono a tale proposito l'isolato quale unità di superficie minima per la zonizzazione acustica, che corrisponde in genere alle unità censuarie ISTAT utilizzate per il censimento del 1991.

Per le classi II, III e IV le Linee Guida ANPA evidenziano due approcci metodologici definiti uno qualitativo ed uno quantitativo, che comunque convergono verso una comune politica di salvaguardia del territorio.

Sintetizzando il metodo qualitativo sfrutta l'indeterminatezza dei criteri contenuti nella legislazione nazionale in materia, introducendo fin dalla fase di elaborazione di bozze di zonizzazione, la volontà politica comunale nell'individuazione di queste aree.

Nel metodo quantitativo invece gli indirizzi comunali sono posposti ad una fase successiva, utilizzando un metodo basato su indici oggettivi per elaborare una bozza di suddivisione del territorio.

Nell'approccio quantitativo i parametri considerati sono:

- la densità della popolazione;
- la densità delle attività commerciali ed artigianali;
- il volume di traffico presente nella zona.

In questo approccio viene proposto che, per ciascun parametro, vengano definite classi di variabilità a cui sono associati dei punteggi.

La combinazione dei punteggi consente quindi l'assegnazione della classe II, II o, IV

L'ANPA raccomanda un'analisi critica del risultato della combinazione dei punteggi al fine di mediare i risultati dell'approccio quantitativo con il metodo qualitativo.

Le Linee Guida per la Zonizzazione Acustica, predisposte dalla Provincia di Savona nel gennaio 1996, individuano criteri generali di seguito brevemente richiamati.

a) Per aree residenziali rurali si intendono i piccoli centri rurali e gli agglomerati rurali di antica origine se ritenuti di particolare interesse e dove non sia previsto né traffico veicolare né l'uso di macchine operatrici.

Inoltre saranno classificati in classe I le aree di particolare interesse storico, archeologico, architettonico e paesaggistico, avuto riguardo alle indicazioni del P.T.C.P.

Gli ospedali e le scuole, se occupanti l'intero stabile, ed i parchi ad essi adiacenti, verranno inseriti in classe I indipendentemente dalla loro collocazione.

b) Rientrano comunque in classe VI le aree destinate ad attività estrattiva o di cava e le aree portuali con insediamenti di tipo industriale.

Rientrano in queste classi gli impianti di smaltimento rifiuti.

c) L'attribuzione delle aree in classe II, III, e IV viene definita in funzione dei parametri: popolazione, attività commerciali e uffici, attività artigianali, traffico veicolare, attività industriali ed impianti di pubblica utilità.

In generale per la valutazione dei diversi parametri l'unità territoriale di base sul quale fondare lo studio è l'unità di censimento ISTAT.

Per i Comuni con popolazione indicativamente inferiore ai 10.000 abitanti è possibile utilizzare solo i parametri relativi alla densità di popolazione e alla presenza di attività commerciali/artigianali.

L'uso di macchine operatrici comporta da solo l'inserimento in classe III.

I campeggi sono inseriti in classe II, i porti in classe IV, i quartieri fieristici ed i centri commerciali appartengono alla classe IV.

Deve essere prevista un'area di classe IV da destinare a spettacoli a carattere temporaneo all'aperto.

d) Nel caso di esistenza di zone particolari, quali ad esempio le isole pedonali, può essere corretto applicare una classificazione di "zona omogenea" anche diversa dall'unità censuaria.

7. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

7.1 ANALISI DEL SISTEMA A PUNTI

A fronte di una superficie complessiva di 2,78 Km² e di una popolazione residente di 2500 abitanti risulta una densita' di 899 abitanti/ettaro.

Le Linee Guida della Provincia di Savona presentano il seguente punteggio:

DENSITA'	Ab/ha	Punteggio
Bassa	<20	1
Media	20-80	2
Alta	80-250	3
Molto alta	>250	4

Il rapporto abitanti/superficie risulta pari a 15,33 e quindi l'attribuzione di 4 punti

Avvalendocisi dell'opzione prevista dalle Linee Guida per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e' stato predisposto un unico computo degli insediamenti commerciali ed artigianali. Presso l'Ufficio Commercio del Comune risultano complessivamente n.163 attivita' commerciali ed artigianali.

In funzione del rapporto abitanti/attivita' viene attribuito il seguente punteggio:

PRESENZA abitanti/attivita' punti

Assenza	-	0
Limitata presenza	>19	1
Presenza	17-19	2
Elevata presenza	<17	3

Risulta pertanto l'acquisizione di 3 punti.

Le Linee Guida indicano che se i parametri assumono punteggi identici la zona censuaria apparterrà alla classe II se il valore assunto del punteggio è 1; alla classe III se il valore assunto è 2; alla classe IV se il valore assunto è 3.

Negli altri casi la classificazione delle unità di base (censuarie) si otterrà sommando i valori attribuiti a ciascun parametro secondo la seguente tabella:

- * Unità censuaria con punteggio minore o uguale a 2 sono di classe II.
- * Unità censuaria con punteggio compreso da 3 a 4 sono di classe III
- * Unità censuaria con punteggio uguale o superiore a 5 sono di classe IV.

Questo primo approccio sviluppato induce a considerare il territorio abitato comunale in Classe IV.

Di seguito si analizzano in maniera più precisa differenziazioni della classificazione del territorio che tengono conto sia della destinazione d'uso sia della specifica vocazione, in riferimento ai criteri contenuti dalla Delibera della Giunta Regionale 1585 del 23.12.99:

- Sarà compresa in Classe I la scuola in quanto occupante l'intero stabile.
- Viene compresa in Classe I l'area prevista dal PRG quale Zona E intorno al poggio Balau (300 m s.l.m.) e poggio Ebra sino alla strada di Fasce Grasse che viene invece compresa in Classe II.
- Le spiagge saranno comprese in Classe III.
- Sarà compresa in Classe IV la via Aurelia e la linea ferroviaria, ciascuna con una fascia di rispetto di 30 metri per ogni lato.
- Viene confermato in Classe IV tutto il Centro Storico dove sono concentrati la maggioranza degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi.
- La Classe IV sarà estesa dalla via Aurelia sino a comprendere la struttura polifunzionale attualmente in ristrutturazione in via dei Glicini.
- Infine saranno comprese in Classe IV le aree limitrofe alle discoteche.

Di seguito si confrontano i valori del livello equivalente dei siti misurati con i valori limiti di emissione, immissione e qualità delle classi in cui risultano destinati:

SITO	CLASSE VALORI LIMITI DIURNI				
	Leq(A)	IPOTIZZ.EMISSIONE	IMMISSIONE		
	dB(A)		dB(A)	dB(A)	QUALITÀ
1 P.ZA DEI PESCATORI	61,5	IV	60	65	62
2 P.ZA MAGLIONE	63,5	IV	60	65	62
3 CHIESA DI SAN MATTEO	64	IV	60	65	62
4 V.COLLA RICHERI	55	III	55	60	57
5 P.ZA CAVOUR	58	IV	60	65	62
6 SCUOLA ELEMENTARE	58	I	45	50	47
7 VIA DEI PINI- V.PUNTA TACUARA	61	III	55	60	57
8 VIA GLICINI - VIA AURELIA	70	IV	60	65	62
9 LUNGOMARE BAGNI REVELLO	73	IV	60	65	62
10 V.AURELIA IST.BANCARIO SAN PAOLO	72,5	IV	60	65	62
11					
12					

7.1 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE A VIE DI GRANDE COMUNICAZIONE

Come già visto la Delibera della Giunta Regionale 1585 del del 23.12.99 prescrive che le autostrade e le strade statali siano tendenzialmente comprese in Classe IV, analogamente la linea ferroviaria viene compresa ancora nella Classe IV.

Le strade provinciali sono tendenzialmente comprese in Classe III.

La fascia di rispetto di 30 m e' intesa da ambedue i bordi della carreggiata fatto salvo una possibile riduzione della stessa nel caso di presenza di elementi naturali (crinali, differenze di quote, ect) o antropici tali da avere un effetto schermante di almeno 5 dB. Le scuole e gli ospedali classificati in classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette fasce di pertinenza stradale.

Quando una strada attraversa due zone contraddistinte da differente classe acustica la strada viene classificata col valore della zona limite di accettabilita' piu' elevata.

Quando una strada attraversa una zona con valore limite maggiore a quello teorico della stessa strada assume lo stesso valore.

La strada statale là dove si sviluppa a ridosso delle spiagge perde la fascia di rispetto di 30 metri sul lato mare in considerazione della differente quota esistente tra la sede stradale e la spiaggia. Le misure eseguite confermano che tale dislivello garantisce una differenza di oltre 6 dB(A).

La strada proveniente da Alassio in localita' Fasce grasse viene inserita in Classe III

7.2 AREE DA DESTINARSI A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO

Le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ai sensi dell'art.4 lettera a) della legge 447/95 sono tendenzialmente comprese in Classe IV. Le piazze del Centro storico sono già comprese in tale ambito coincidendo con il centro urbano del Comune caratterizzato da altra concentrazione di attività commerciali ed artigianali.

Viene inoltre compresa in Classe IV a tale scopo l'area polifunzionale in ristrutturazione in via dei Glicini

7.3 DISCIPLINA DELLE FASCE DI RISPETTO

Al fine di rispettare il limite di 5 dB(A) tra una zona e quelle ad esse contigue si è proceduto a prevedere delle fasce di rispetto.

La larghezza della fascia di rispetto viene assunta pari a 30 metri ogni 5 dB(A), tuttavia nella definizione dei relativi confini si è tenuto conto dell'andamento orografico del territorio (fossi, fiumi, arigini, ect.), della presenza di eventuali manufatti e dell'eventuale isoipse o di altro riferimento cartografico preesistente.

8. VERIFICA DEI CONFINI CON I COMUNI LIMITROFI

La classificazione del territorio prevista dal Comune di Andora prevede il confine con Laigueglia compreso massimamente in Classe II.

Tale classe, come già visto, dovrebbe caratterizzare aree residenziali piuttosto che le aree agricole coltivate e non che si estendono al confine del Comune. (Le aree agricole dovrebbero trovare una più corretta classificazione nelle zone I, se protette o boscate, e nelle zone III se coltivate).

Più coerentemente con la normativa il Comune di Andora comprende in Classe IV la fascia costiera lungo la via Aurelia, ed in Classe III gli agglomerati abitati di Colla Micheri e di Villa Capo Mele, al confine con il territorio di Laigueglia.

La classificazione del territorio di Alassio prevede le aree collinari in Classe I con esclusione della strada di Fasce Grasse che è compresa in Classe III.

La strada statale e la linea ferroviaria sono comprese in Classe IV.

Le spiagge infine sono comprese in Classe III.

9. NORME DI ATTUAZIONE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Art.1

Aree Protette

E' consentito l'uso di macchine operatrici agricole nelle zone boscate e nelle aree agricole inserite nelle classi I e II al fine di consentire la gestione degli orti, dei boschi e dei campi.

All'interno delle classi I e II sono altresì assentite l'uso di macchine agricole al fine di consentire una adeguata manutenzione in deroga ai limiti di zona con le seguenti prescrizioni:

- * sono consentite le attività rumorose annesse alle lavorazioni agricole; l'amministrazione tramite Ordinanza Sindacale si riserva di precisare eventuali fasce orarie da rispettare.
- * i macchinari utilizzati devono essere conformi alla normativa CEE.
- * dovranno comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il disturbo.

Art.2

Nuovi Sviluppi Insediativi

Qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici nuovi insediamenti di qualunque natura va utilizzato in modo vincolante il criterio di non porre a contatto zone acustiche che abbiano valore limite di livello sonoro equivalente maggiore di 5 dB(A). Nella redazione dei nuovi strumenti urbanistici, compreso il regolamento edilizio, e delle varianti degli stessi, si dovrà tenere conto di quanto previsto dalla zonizzazione acustica.

Art.3

Attività sportive e ricreative all'aperto

Per le attività sportive sia agonistiche che ricreative svolte all'aperto in impianti fissi di cui all'art.12 comma 4 della L.R. 12/98, qualora le stesse comportino il superamento dei limiti di cui all'art.2 della legge 447/95, il limite massimo di immissione, misurato in prossimità dell'edificio più esposto, non deve superare i 70 dB(A) nelle condizioni di massimo disturbo limitatamente all'intervallo compreso tra le ore 09.00 e le ore 22.00

Art.4

Autorizzazione per le attività rumorose temporanee

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa.

L'attività temporanea è rumorosa quando per il tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporta livelli sonori misurati come $Leq(A)$ superiori a 90 dB(A) ad 1 metro di distanza dalla sorgente.

Tutte le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate dal Comune.

Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni di rumore, realizzazione di interventi di bonifica.

L'autorizzazione implica comunque il rispetto di ogni eventuale ulteriore prescrizione emanate in via preliminare e di urgenza, anche solo verbalmente, da parte degli organi di controllo.

Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica di cui all'articolo successivo devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato del controllo.

La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito avviso ben visibile da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività.

Art.5

Domanda per le attività' rumorose temporanee

I soggetti interessati all'autorizzazione per le attività' rumorose temporanee devono presentare istanza al Comune firmata dal titolare o dal legale rappresentante, o dal responsabile dell'attività' fornendo la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del richiedente e relativo titolo (legale rappresentante, responsabile, ect);
- b) descrizione sintetica dell'attività';
- c) durata dell'attività' ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa

All'istanza dovrà' essere acclusa una apposita relazione allegata all'istanza firmata da Tecnico Competente in Acustica ex art.2 legge 447/95 che illustri

- d) clima acustico della zona prima dell'attività' da documentare tramite l'esecuzione di misure o l'utilizzo di dati esistenti o per interpolazione mediante modelli matematici;
- e) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ect. utilizzati nonche' i livelli sonori emessi dagli stessi;
- f) livelli acustici da rispettare eventualmente in deroga con relativa motivazione;
- g) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità' di realizzazione;
- h) planimetria del sito richiesto con l'identificazione degli edifici di civile abitazione ed i dati di toponomastica;

Art.6

Attività temporanee di cantieri

Le attività di cantieri svolte in deroga ai limiti di cui all'art.2 della legge 447/95 devono essere limitate ai giorni feriali e l'orario di svolgimento delle stesse dovrebbe essere contenuto:

- tra le ore 08.00 e le ore 12.00 nonché tra le ore 14 e le ore 18 per cantieri relativi ad opere pubbliche e per cantieri privati;
- tra le ore 10 e le ore 12 nonché tra le ore 16 e le ore 18.30 per i cantieri privati nel periodo compreso tra il 23/12 ed il 06/01 nonché dal 15/06 al 20/09.

Le attività di cantieri svolte in deroga ai limiti di cui all'art.2 della legge 447/95 devono comunque rispettare il limite massimo di 80 dB(A) misurati in facciata dell'edificio più esposto.

Limiti superiori potranno essere concessi per particolari tipologie di attività e di macchinari qualora gli interventi di contenimento o di riduzione del rumore adottabili non consentano la riduzione dell'esposizione dei soggetti esterni al cantiere.

Tali limiti dovranno essere permessi per periodi di durata non superiori alle 4 ore giornaliere nella fascia oraria 09.00-12.00 e 15.00-18.30. Fasce orarie più ristrette saranno previste qualora la rumorosità interessi edifici scolastici, ospedali e simili.

Per la misura del rumore prodotto dalle attività temporanee di cantieri è escluso il criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale. Le deroghe del presente articolo non si applicano per i lavori di interesse condominiale in facciata dell'edificio oggetto dei lavori. In caso di ristrutturazioni interne nel locale più disturbato dell'edificio non deve essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle 08.00 alle ore 19.00: particolari deroghe potranno essere concesse in relazione a lavori che producono livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida. Le emissioni sonore e le lavorazioni dovranno essere sospese a semplice richiesta verbale ogni qual volta i soggetti incaricati di effettuare rilevamenti acustici da parte di Enti Pubblici lo ritengano necessario.

L'autorizzazione dovrà prevedere le seguenti prescrizioni:

- a) utilizzo di macchinari rispondenti alla normativa tesa al ravvicinamento

- delle legislazioni degli Stati membri della U.E.;
- b) divieto d'uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi;
 - c) certificazione della manutenzione dei dispositivi meccanici non antecedente a sei mesi al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione;
 - d) Per cantieri di durata superiore a 100 giorni lavorativi deve essere prevista la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.

Per tali cantieri l'impresa dovrà procedere all'esecuzione di misure fonometriche atte a verificare il rispetto delle prescrizioni tramite tecnico competente di cui all'art.2 della legge 447/95 la cui relazione dovrà essere conservata in cantiere a disposizione del controllo predisposto dal Comune o da altro Ente competente. La relazione dovrà essere aggiornata dal tecnico competente ogni 60 giorni.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cantieri che durano meno di 5 giorni lavorativi.

Art.7

Attività temporanee quali manifestazioni, concerti, circhi ect. da svolgere al di fuori delle aree esplicitamente destinate a tali attività'.

A seguito della classificazione acustica comunale, per le attività temporanee quali manifestazioni, spettacoli e simili, svolte al di fuori delle aree esplicitamente ad esse destinate, che comportano il superamento dei valori di cui all'art.2 della legge 447/95, l'orario di svolgimento deve essere contenuto tra le ore 09.00 e le ore 22.00

Il valore limite massimo di immissione misurato in prossimità dell'edificio più esposto non deve superare i 70 dB(A) nell'intervallo dalle ore 09.00 alle ore 22.00. Le misure saranno eseguite con esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi.

In riferimento ad ogni singolo sito le attività temporanee quali manifestazioni, spettacoli e simili, svolte al di fuori delle aree esplicitamente ad esse destinate, che comportano il superamento dei valori di cui all'art.2 della legge 447/95 non potranno essere assentite per più di 10 giorni nell'anno solare.

Art.8

Norma conclusiva

Per quanto non specificato si rimanda all'Allegato alle Delibere di Giunta Regionale n. 2510 del 18.12.98 e n.534 del 28.5.99

Art.9

Abrogazioni

Le presenti norme abrogano tutte le norme e o ordinanze precedentemente adottate dall'Amministrazione Comunale in contrasto con le stesse.